



Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti

Ai Direttori di esercizio degli
impianti a fune in esercizio in Valle
d'Aosta
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Saint-Christophe,

Alla ditta Leitner S.p.A.
Via Brennero, 34
39049 VIPITENO BZ

Alla ditta Doppelmayr Italia s.r.l.
Zona industriale, 14
39011 LANA BZ

Alla ditta CCM
Via Vercelli, 10
10044 PIANEZZA TO

e p.c. All'Associazione Valdostana Impianti a
Fune - AVIF
Loc. Grande Charrière, 46
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

e p.c. Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Dipartimento trasporti e navigazione
Direzione generale TPL
Divisione 6 – Impianti a fune
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

e p.c. Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ufficio trasporti funiviari
Palazzo provinciale 3B
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO

MOB

Département des transports
Service des transports par câble
Dipartimento trasporti
Servizio infrastrutture funiviarie

11020 Saint-Christophe (Ao)
34, loc. Grand Chemin
téléphone +39 0165272904
télécopie +39 0165272954

11020 Saint-Christophe (Ao)
loc. Grand Chemin, 34
telefono +39 0165272904
telefax +39 0165272954



e p.c. Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio impianti a fune
Via Brennero, 136
38121 TRENTO

e p.c. Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale viabilità e
trasporti
Via Giulia, 75/1
34100 TRIESTE

Oggetto: Decreto ministeriale 2 gennaio 1985 n. 23. Revisione speciale degli impianti a fune costruiti in riferimento al d.lgs. 210/2003. Indicazioni operative.

CIRCOLARE SIF N. 1/2010

Le disposizioni della presente circolare sono valide fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali sull'esercizio degli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico (cosiddetto "decreto esercizio"), attualmente in fase di stesura da parte di un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dei trasporti.

La normativa nazionale di riferimento attualmente in vigore per i controlli periodici da eseguire sugli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico è la seguente:

- decreto legislativo 12/06/2003, n. 210;
- decreto ministeriale 02/01/1985, n. 23;
- decreto ministeriale 08/03/1999 (PTS KC);
- decreto ministeriale 08/03/1999 (PTS KM);
- decreto ministeriale 15/02/1969, n. 815 (PTS KB);
- decreto ministeriale 15/03/1982 (PTS KS);
- decreto ministeriale 15/04/2002 (PTS IE).

Il regime di marcatura CE dei sottosistemi e componenti di sicurezza, introdotto dalla direttiva 2000/9/CE recepita in Italia con d.lgs. 210/2003, ha tuttavia modificato i criteri di progettazione, costruzione e installazione dei componenti e sottosistemi di sicurezza degli impianti a fune.

In particolare, i controlli da eseguire su tali componenti e sottosistemi di sicurezza contribuiscono a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza che sono alla base della certificazione. Ne consegue che i controlli da eseguire periodicamente stabiliti dal manuale di uso e manutenzione (parte integrante del progetto approvato dal SIF) sono necessari per

garantire la sicurezza dei componenti e sottosistemi e dell'impianto a fune nel suo insieme.

Tuttavia, sono anche da realizzare le revisioni speciali quinquennali stabilite dal d.m. 23/85 al punto 4. Con particolare riferimento al punto 4.7 del decreto, in occasione della revisione speciale devono essere effettuati dei controlli non distruttivi sugli elementi contro la cui rottura non esistono nell'impianto efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale. Ne consegue che, se il manuale di uso e manutenzione non prevede controlli entro il 5° anno per tali elementi, il costruttore dell'impianto dovrà comunicare quali controlli siano da eseguire in ottemperanza al punto 4.7.

Per quanto riguarda le disposizioni delle PTS KC e PTS KM, devono essere osservati i capitoli 4.10 intitolati "Revisioni speciali e generali".

Per tutte le parti di impianto non sottoposte a marcatura CE (cioè tutti i componenti individuabili come "infrastruttura" ai sensi del d.lgs. 210/2003), rimangono integralmente in vigore le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale di riferimento di cui sopra.

Alla scadenza di revisione speciale, ogni Direttore di esercizio comunicherà dunque al SIF:

- l'esito dei controlli eseguiti sui componenti e sottosistemi di sicurezza marcati CE nei 5 anni precedenti;
- l'esito dei controlli di revisione speciale eseguiti sui componenti di infrastruttura;
- l'esito degli eventuali controlli eseguiti in riferimento al punto 4.7 del d.m. 23/85 ed in origine non inseriti nel manuale di uso e manutenzione;
- l'esito degli eventuali controlli stabiliti dal Direttore di esercizio ai sensi del punto 4.1.6 del d.m. 23/85.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
ing. Giuliano ZOPPO